LEGGE 123/2007

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia."

INDICAZIONI ED INTERPRETAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Le norme di immediata applicazione della legge 123 / 2007 sono state oggetto di due circolari del Ministero del Lavoro, la lettera circolare del 22 agosto 2007 e la circolare ministeriale del 14 novembre del 2007.
Le due circolari hanno dato indicazioni interpretative delle norme in parola al personale ispettivo degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro e, di conseguenza, ad INAIL, ed INPS.
Gli operatori della sicurezza delle aziende, per l'immediato, potranno adeguarsi alle indicazioni delle circolari, per evitare sanzioni da parte degli organi di vigilanza e per l'autorevolezza della fonte interpretativa delle norme. Le sentenze della Cassazione daranno le corrette interpretazioni delle norme, ma occorrerà aspettare qualche anno.
L'oggetto del presente articolo è riportare e commentare (parte in corsivo) quanto espresso dall'ultima circolare del 14 novembre 2007, che modifica ed integra le indicazioni della citata lettera circolare del 22 agosto 2007.

di Giovanni Panico

SOSPENSIONE DELLA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Il provvedimento della "sospensione della attività imprenditoriale", introdotto dall'art. 5 della Legge 123/07, riprenderebbe i contenuti dell'art. 36 bis del D.L. 223/06 (articolo dedicato ai cantieri edili), ampliando sia l'insieme dei destinatari, sia i presupposti operativi per l'interdizione.
Le due norme, infatti, hanno il medesimo scopo di coniugare i principi di sicurezza e di regolarità del rapporto di lavoro e hanno i medesimi presupposti operativi.
La norma dell'art. 5 introduce in più rispetto a quella dell'art. 36 bis il presupposto delle "gravi e reiteriate violazioni in materia di sicurezza" quale elemento per rafforzare l'efficacia dello strumento interdittivo.